

**CONVENZIONE TRA INTERCENT-ER ED ATC TRASPORTI PUBBLICI BOLOGNA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI AGEVOLATI PER I DIPENDENTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DI ARPA, ERGO ED ENEA**

**Tra**

ATC S.p.A. Trasporti Pubblici Bologna (partita IVA 00610880379) con sede legale in via Saliceto, 3- Bologna per la quale interviene nel presente atto l'Ing. Francesco Sutti nato a Piacenza il 18/01/1946 in qualità di Presidente e Legale rappresentante

**e**

Agenzia regionale Intercent-ER (c.f. 91252510374) con sede legale in V.le Aldo Moro, 38 - Bologna, in persona del Direttore e legale rappresentante Dott.ssa Anna Fiorenza nata a Potenza il 01/11/1951

**Premesso:**

che Intercent-er ha ricevuto dal Gruppo d'acquisto costituito da Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di Bologna, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ERGO) di Bologna, Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) di Bologna e Centro Ricerche Brasimone (lettera del Direttore Generale Organizzazione Sistemi Informativi

e telematica Prot. n. PG/08/249878) mandato a negoziare in proprio nome l'acquisto di abbonamenti annuali agevolati;

che nell'ambito di quanto disposto con DM 27/3/1998 del Ministero dell'Ambiente in tema di "Mobilità sostenibile nelle aree urbane", al fine di favorire il trasporto collettivo per la mobilità casa-lavoro e di ridurre in tal modo il tasso di inquinamento ambientale, Intercent-ER e ATC S.p.A. hanno avviato un confronto finalizzato alla promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico ed alla soddisfazione delle esigenze di mobilità sistematica dei dipendenti della Regione Emilia Romagna, di ERGO, di ARPA e di ENEA. In seguito a tali contatti si è addivenuti alla decisione di definire la presente Convenzione per la distribuzione di abbonamenti annuali personali ai dipendenti, collaboratori e agli altri aventi titolo in esito a rapporto professionale - attestato con tesserino di riconoscimento recante fototessera - della Regione Emilia-Romagna, ai dipendenti di ARPA, ai dipendenti, collaboratori e agli altri aventi titolo in esito a rapporto professionale di ERGO ed ai dipendenti, collaboratori

e agli altri aventi titolo in esito a rapporto professionale di ENEA.

In base ad un accordo stipulato tra FER ed ATC, FER ha delegato ATC a rappresentarla nelle trattative commerciali e nella definizione della convenzione.

#### **Art. 1**

##### **Richiamo delle premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 2**

##### **Finalità della convenzione**

La finalità della convenzione è quella di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico (treno e/o bus) per la mobilità collettiva casa-lavoro anche in ambito di quanto previsto dal DM 27/3/98 e successive modificazioni e integrazioni in tema di "mobilità sostenibile" emanato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, della Sanità e dei Trasporti Navigazione.

#### **Art. 3**

##### **Oggetto della convenzione**

Oggetto della convenzione è l'impegno, per le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto che

aderiranno alla medesima, di promuovere tra i propri dipendenti l'utilizzo del mezzo pubblico urbano ed extraurbano per la mobilità casa-lavoro mediante il rilascio al personale dipendente di abbonamenti annuali personali a tariffa speciale ATC S.p.A con decorrenza dal 1 Novembre 2008, tali abbonamenti recanti anche il logo FER saranno riconosciuti validi sui servizi ferroviari e automobilistici FER nonché sui servizi in pool ATC/FER.

#### **Art. 4**

##### **Pubblicità delle offerte promozionali e delle facilitazioni agli abbonati**

Le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto che aderiranno alla Convenzione si impegnano a distribuire ai propri dipendenti ed a far affiggere nelle sedi di lavoro gli avvisi ed il materiale promozionale che ATC S.p.A. e FER S.r.l. forniranno al fine di promuovere l'utilizzo del mezzo pubblico.

#### **Art. 5**

##### **Acquisto e pagamento abbonamenti annuali ATC**

La Convenzione prevede l'impegno da parte di ATC S.p.A. di fornire alle Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto un numero di 3200 abbonamenti

annuali agevolati per i propri collaboratori. Le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto, aderiranno alla presente convenzione e invieranno ad ATC S.p.A. l'ordinativo relativo all'acquisto degli abbonamenti per il proprio personale. Tali titoli sono validi sull'intera rete urbana ed extraurbana gestita da ATC S.p.A. ivi compresa la ferrovia FBV, sui servizi ferroviari e automobilistici FER, nonché sui servizi in pool ATC/FER, con decorrenza dal giorno 1/11/2008 e scadenza il giorno 31/10/2009, ad un costo unitario di € 150,00(IVA Inclusa).

Dopo la firma della Convenzione ATC emetterà fattura. Ciascuna delle Amministrazioni del Gruppo d'acquisto che aderirà alla presente convenzione si impegna ad effettuare il pagamento, del proprio ordinativo di abbonamenti, a 90 giorni dalla data di emissione della fattura, mediante Bonifico Bancario intestato a ATC S.p.A., utilizzando le coordinate bancarie indicate sulle singole fatture.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di rilascio degli abbonamenti annuali**

Le modalità per il rilascio degli abbonamenti potranno essere di due tipi:

- compilazione on-line del modulo di adesione all'offerta di abbonamento indicando i propri dati personali, mentre le fotografie verranno fornite dall'Amministrazione di appartenenza in formato elettronico dei dipendenti che sottoscrivono l'abbonamento per la prima volta. Sarà cura delle Amministrazioni validare i dati relativi ai propri dipendenti e trasmetterli ad ATC S.p.A. nel rispetto dei tempi necessari ad ATC S.p.A. per l'emissione dei documenti di viaggio sopra descritti, ovvero entro il 20/11/2008.
- compilazione di appositi moduli cartacei, predisposti da ATC; i dipendenti che sottoscrivono l'abbonamento per la prima volta dovranno allegare al modulo di richiesta sottoscritto una foto-tessera. Le Amministrazioni trasmetteranno ad ATC S.p.A. i moduli compilati nel rispetto dei tempi necessari ad ATC S.p.A. per l'emissione dei documenti di viaggio sopra descritti, ovvero entro il 20/11/2008.

Gli abbonamenti, per i soli dipendenti che ne abbiano fatta richiesta e per i quali sia stato compilato il

modulo on-line, saranno consegnati nelle sedi concordate con le singole Amministrazioni da ATC S.p.A. 3 (tre) giorni lavorativi prima dell'inizio della validità. Al ricevimento del materiale la persona dell'ufficio addetto che l'assumerà in carico firmerà in duplice copia la ricevuta attestante l'avvenuta regolare consegna.

In caso di smarrimento, deterioramento o furto è ammesso il rilascio di un abbonamento sostitutivo avente la medesima validità dell'abbonamento annuale originario.

La richiesta deve essere presentata per iscritto e deve essere corredata dalla denuncia di smarrimento o furto o della card originale deteriorata.

Per ogni eventualità non espressamente indicata nella presente convenzione valgono le clausole previste dalla Carta dei Servizi ATC.

Sarà possibile per i dipendenti regionali che non abbiano fatto richiesta di aderire all'iniziativa in un momento successivo e precisamente ogni mese. Entro il 20 (venti) di ogni mese sarà possibile inviare, da parte delle Amministrazioni, ad ATC le domande in un'unica soluzione. ATC predisporrà le card e le invierà entro 5 gg. lavorativi al richiedente. Resta

invariata la scadenza del titolo (sempre al 31/10/2009). La validità dei titoli emessi nel 2007 è prorogata fino al 31/12/2008. I titoli emessi sulla base della presente Convenzione, avranno comunque validità dal 1/11/2008 e scadranno il 31/10/2009.

#### **Art. 7**

##### **Eccedenze**

Nel caso in cui si richiedesse ad ATC S.p.A. l'emissione di ulteriori abbonamenti annuali per i propri dipendenti eccedenti il numero di 3200 qui pattuiti, le Amministrazioni riunite in Gruppo d'acquisto, saranno tenute a versare ad ATC S.p.A. 150,00 euro per ogni abbonamento rilasciato. E' peraltro inteso che, indipendentemente dal momento della richiesta, la scadenza di tali titoli sarà sempre fissata nel giorno 31/10/2009.

#### **Art. 8**

##### **Riservatezza**

ATC S.p.A. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in



qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

ATC S.p.A. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti.

ATC S.p.A. potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione di ATC S.p.A. stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

ATC S.p.A. si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

## **Art.9**

### **Trattamento dei dati personali**

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della presente Convenzione sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel

rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le Amministrazioni riunite in gruppo d'acquisto che aderiranno alla presente convenzione, si riservano di provvedere, in conformità a quanto stabilito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, alla designazione di ATC S.p.A/ FER s.r.l. quali Responsabili esterni dei trattamenti di dati personali di cui ciascuna delle predette Amministrazioni risulta Titolare.

#### **Art. 10**

##### **Durata della convenzione**

La Convenzione ha durata fino al 31/10/2009. Due mesi prima della scadenza della convenzione le Parti s'impegnano a prendere in esame la possibilità di giungere a nuovi accordi per agevolazioni sugli abbonamenti dei dipendenti degli Enti in nome e per conto dei quali la convenzione è stata stipulata.

#### **Art. 11**

##### **Trasparenza dei prezzi**

Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:  
dichiarano che non vi è stata alcuna mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente atto;

dichiarano altresì di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso imprese collegate somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della presente convenzione.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del punto precedente ovvero le parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi ivi assunti nel periodo di validità del presente Atto lo stesso si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art 1456 del CC per fatto e per colpa delle Parti medesime.

#### **Art. 12**

##### **Controversie**

Per ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione le Parti convengono che il Foro competente sarà quello di Bologna.

#### **Art. 13**

##### **Domicilio**

Le Parti eleggono rispettivamente domicilio fiscale presso:

ATC Trasporti Pubblici Bologna Via Saliceto 3 -  
40128 Bologna

INTERCENT-ER V.le Aldo Moro 38 - 40127 Bologna

**Art. 14**

**Spese contrattuali**

Le spese di bollo per la presente Convenzione sono a carico di ATC S.p.A.

La presente Convenzione redatta nella forma di scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 2° comma del DPR 131/86,

Ove fosse richiesta l'imposta di registro sarà a carico delle Parti contraenti secondo legge.

Il presente contratto stipulato in duplice originale consta di n. 13(tredici) pagine.

Bologna, li 27/10/2008

ATC S.p.A. Trasporti Pubblici Bologna

---

INTERCENT-ER

---